

LEGGE REGIONALE

8 luglio 2013, n. 4

MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA, NONCHÉ DI FINANZIAMENTO E ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO E DI BOLZANO

Il Consiglio regionale
ha approvato
il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

omissis

Art. 4

(Finanziamento e ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano)

1. *omissis*

2. *omissis*

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 18-*bis* (Istituzione dei comitati per la promozione dell'imprenditoria femminile) della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano), introdotto dall'articolo 2, comma 3 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 3, sono inseriti i seguenti:

“2-*bis* I comitati hanno il compito di:

- a) operare, nell'ambito della programmazione delle attività camerali e d'intesa con le Camere, per lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell'imprenditoria secondo i principi del mainstreaming e dell'empowerment;
- b) partecipare alle attività delle Camere, coniugando lo sviluppo dell'imprenditoria locale in un'ottica di genere;
- c) promuovere indagini conoscitive sulla realtà imprenditoriale locale, per individuare opportunità di accesso e di promozione delle donne nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria in particolare;
- d) promuovere iniziative per lo sviluppo dell' imprenditoria femminile, anche tramite specifiche attività di informazione, formazione imprenditoriale e professionale e servizi di assistenza manageriale mirata, anche utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- e) attivare iniziative volte a facilitare l'accesso al credito;
- f) curare la divulgazione nel territorio delle iniziative e delle attività di ricerca e studio sullo sviluppo locale promosse dalle Camere di commercio;
- g) proporre iniziative, anche in collaborazione con soggetti terzi che svolgono attività di promozione e sostegno all'imprenditoria femminile;
- h) costruire relazioni con il mondo dell'istruzione e della formazione, comprese scuole, Università e Istituti di ricerca per promuovere progetti innovativi che favoriscano le pari opportunità e in particolare valorizzino e qualificano le imprese gestite da donne;
- i) coinvolgere gli stakeholder locali, per far confluire nella programmazione camerale obiettivi inerenti la promozione delle pari opportunità e le politiche di genere.

2-*ter* I comitati, in accordo con le Camere di Commercio, promuovono attività di formazione e aggiornamento dei propri componenti e dei funzionari camerali responsabili della segreteria del comitato, anche inserendo tali attività nell'ambito di piani formativi di livello nazionale e provinciale promossi dal Sistema camerale.

2-*quater* Le Camere di Commercio assicurano un adeguato sostegno tecnico e finanziario ai comitati tale da garantirne il funzionamento.”